Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Sardegna

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 303ª seduta pubblica per martedì 7 maggio 1985, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(2379)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1985, n. **161.**

Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico, primo comma, parte iniziale:

— Il testo dell'art. 50, comma sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*) è il seguente:

« Per il personale docente di cui alla tabella *C*, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera ».

— La tabella *C*, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, si riferisce ai « docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore ».

Nota all'articolo unico, primo comma, parte finale:

— Il testo dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 (*Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado*) è il seguente:

« Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianità di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con più di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2164):

Presentato dall'on. BROCCA ed altri il 18 ottobre 1984.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 19 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 5 febbraio 1985.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1181):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 22 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 2, 3 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

LEGGE 26 aprile 1985, n. **162.**

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.

Art. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al terzo comma del successivo articolo 3.

2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografi giudiziari in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

Art. 3.

1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente articolo 2, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatarie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti disponibili alla data del 31 gennaio 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammissione al concorso di cui al primo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

4. L'ammissione al concorso di cui al secondo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I posti di cui al primo e al secondo comma sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di inammissibilità del benificio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, nel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui al primo e al secondo comma procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte di appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse amministrazioni.

11. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui al precedente articolo 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

Art. 5.

Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Art. 6.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nel precedente articolo 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 7.

Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3, comma 8:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (*Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato*) è il seguente:

« Art. 4. (*Commissioni esaminatrici*). — I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000 ».

Nota all'art. 3, comma 11:

— Il testo dell'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato è il seguente:

« Art. 5. (*Riserva dei posti e preferenze*). — Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insegniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo degli articoli 9 e 10 dello statuto degli impiegati dello Stato è il seguente:

« Art. 9. (*Nomina in prova*). — I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina ».

« Art. 10. (*Periodo di prova*). — Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti ».

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*) è il seguente:

« Art. 3. (*Profili professionali*). — Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento ».

Nota all'art. 5:

— Il decreto ministeriale 26 marzo 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1984.

— Il decreto ministeriale 8 novembre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 giugno 1983.

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426 (*Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia*) è il seguente:

« La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso ».

— L'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, dispone:

« Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa" ».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 (*Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia*) è il seguente:

« Art. 3. — Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Art. 4. — Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 5. — La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 7. — Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (*Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato*) è il seguente:

« Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera *b*) ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1126):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 23 gennaio 1985.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 30 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5, 6 febbraio 1985 e approvato il 12 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2586):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 20, 27 marzo 1985 congiuntamente con atto n. 2108, e approvato il 17 aprile 1985.

LEGGE 30 aprile 1985, n. **163**.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

Art. 1.

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *w*) e *x*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Art. 4.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suo componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio dello spettacolo

E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Controllo del Parlamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Titolo II

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera *b*) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10.

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11.

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12.

Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d*) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera *h)* del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera q):

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, concerne *Provvedimenti per la cooperazione*. Il riconoscimento delle organizzazioni nazionali è disciplinato dall'art. 5 di detto decreto.

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera y):

L'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (*Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia*), nel primo comma, dispone:

« Art. 44. (*Circoli di cultura cinematografica*). — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute

le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato».

— Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella parte richiamata, dispone:

«I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti».

Nota all'art. 7, primo comma e all'art. 8, primo comma, lettere a) *e* b):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.* L'art. 13 indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (il cui regime ordinario è disciplinato nei successivi articoli 14-17); l'art. 18, sesto comma, prevede, per le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, la facoltà di optare per il regime ordinario.

Note all'art. 12:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

— L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 5. (*Programmazione obbligatoria*). — I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2222):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 30 ottobre 1984.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 9 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla II commissione il 12, 19 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1111):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13, 20 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2222/B):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 20 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 22 marzo 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 marzo 1985 e 2 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1111/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 aprile 1985, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1985, n. **164**.

Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, differendo temporaneamente l'applicazione di alcuni limiti relativi alla qualità delle acque di balneazione avvalendosi della facoltà prevista dalla direttiva n. 76/160 emanata dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 dicembre 1975 nella specifica materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O_2, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione non si tiene conto del parametro «colorazione».

2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facoltà ne dà comunicazione al Ministero della sanità, precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonché la durata di applicazione degli stessi.

3. Le facoltà indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, viene effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

« Per le attività di smaltimento in corso alla data di pubblicazione della delibera del Comitato di cui al precedente articolo 5, per effetto della quale i rifiuti oggetto di smaltimento ricadono nella classificazione di tossici o nocivi, l'autorizzazione di cui al primo comma deve essere richiesta entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera o dal diverso termine di efficacia stabilito nella delibera medesima ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

FORTE, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1984.

Inquadramento nei ruoli speciali dello Stato del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali nelle amministrazioni statali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma sulla base di apposite tabelle di equiparazione da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 423, concernente lo scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal soppresso ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla legge 1° agosto 1984, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, concernente disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione del personale degli enti soppressi con stato giuridico parificato o assimilabile a quello dei dipendenti civili dello Stato, nonché di quello disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successivi accordi sindacali;

Considerato che nei confronti del personale in servizio presso le aziende dipendenti dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme dei contratti collettivi nazionali in vigore per ciascuno dei settori di provenienza del personale stesso, occorre determinare, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali, l'equiparazione con le qualifiche del personale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 242, concernente delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale dipendente della direzione centrale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi, assimilabile, ai sensi del regolamento organico del personale, ai dipendenti civili dello Stato, è inquadrato, con decorrenza 9 agosto 1984, nei ruoli speciali istituiti o da istituire presso le amministrazioni statali a norma del terzo e quinto comma dell'art. 24-*quinquies* della legge

29 febbraio 1980, n. 33, sulla base del livello attribuito dal predetto Ente all'atto dello scioglimento, in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e secondo le equiparazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 2.

Il personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi, in servizio presso le aziende dipendenti dell'ente medesimo, con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi di categoria, è inquadrato, con decorrenza 9 agosto 1984, nei ruoli speciali istituiti o da istituire presso le amministrazioni statali a norma del terzo e quinto comma dell'art. 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sulla base della tabella di equiparazione annessa al presente decreto.

Art. 3.

La disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali del personale di cui ai precedenti articoli resta fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, sulla base delle posizioni acquisite all'8 agosto 1984, data di soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1984

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1985
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 20

TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DELL'ENTE DI LAVORO PER I CIECHI, CON RAPPORTO DI LAVORO DISCIPLINATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA.

Qualifiche funzionali del personale statale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizioni del personale proveniente dall'E.N.L.C.
8ª qualifica funzionale	Impiegato con funzioni direttive e con anzianità di servizio continuativo superiore a 10 anni
7ª qualifica funzionale	Impiegato con funzioni direttive e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 10 anni
	Impiegato con funzioni di concetto e con anzianità di servizio continuativo superiore a 13 anni
6ª qualifica funzionale	Impiegato con funzioni di concetto e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 13 anni
5ª qualifica funzionale	Impiegato con funzioni d'ordine e con anzianità di servizio continuativo superiore a 13 anni
	Operaio intermedio
4ª qualifica funzionale	Impiegato con funzioni d'ordine e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 13 anni
	Operaio specializzato
3ª qualifica funzionale	Operaio qualificato
2ª qualifica funzionale	Operaio comune

(2254)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 ottobre 1984, n. **1185.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, in Roma.

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 35, 36, 37 e 38 dello statuto dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 909.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1985
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 273

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1186.**

Autorizzazione alla fondazione « Guglielmo Marconi », in Pontecchio Marconi, ad accettare una donazione.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Guglielmo Marconi », in Pontecchio Marconi (Bologna), viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una statua in bronzo raffigurante Guglielmo Marconi del valore di L. 125.000.000, disposta dalle società Sip, Italcable, Telespazio, Italte, Sirti, Anie, Sirm, Telemar, Rai, con atto 22 settembre 1983, n. 9394/2191 di repertorio, a rogito dott. Francesco Scaldaferri, notaio in Roma, e registrato a Roma in data 27 settembre 1983 al n. 7353.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1985
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 270

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1187.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Giuseppe Lugli », in Roma.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Giuseppe Lugli », in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Licei, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, n. 391.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1985
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 271

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1188.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto Gramsci », in Roma.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Istituto Gramsci », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1985
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Il giorno 29 marzo 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 948 del 19 novembre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1985, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Conformemente all'art. 9, par. 3, l'accordo sopracitato entrerà in vigore per l'Italia il 30 giugno 1985.

In occasione del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

« Le Gouvernement italien, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.

Le Gouvernement italien confirme également la déclaration suivante, faite au moment de la signature:

1) Les entités qui, selon le système juridique italien peuvent conclure les accords et arrangements visés par la présente convention sont: les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les syindicats (consorzi) communaux et provinciaux de services et de travaux.

2) La profondeur de la zône à l'intérieur de laquelle doivent être situées les entités territoriales italiennes habilitées a conclure les accords et arrangements visés par la présente convention est de 25 km à partir de la frontière, a moins qu'elles ne soient directement limitrophes d'Etats étrangers ».

(2310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpa di Potenza, contrada Gallitello, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 20 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polycips, in Potenza presso avv. Donato Coviello, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Potenza), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi montubi appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera), delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Quinto & Manfredi di Matera, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione attività industriali di Brindisi, in Brindisi, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petitpierre sud, stabilimento di Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e S. Salvo (Chieti), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Promozione attività industriali Lecce 1, in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative apuliane, in Bari (ex Hermanas di Bitonto), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azienda dell'Adriatico di Bitonto (Bari), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Società alberghiera lucana, in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, in Potenza.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. D'Oria Sabino & Figli, in Maglie (Lecce), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud di Corato (Bari), è prolungata al 27 aprile 1985 (ultimo periodo).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ritmo di Alessano (Lecce), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio del Salento di Ugento (Lecce), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifatture Bari, in Sammichele (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda De Lieto impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nel comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Massari, in San Pancrazio Salentino (Brindisi), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil componenti di Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Svevo S.p.a. di Bari, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta di San Giorgio Ionico (Taranto), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla FAR - Fabbrica abruzzese radiatori di Chieti Scalo, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di Castelli (Teramo), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala sud, con sede in Pescara e stabilimento in Giardinetto di Troia (Foggia), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf di Magliano dei Marsi (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 ed entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 13 novembre 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1979, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istitutno nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane Gaetano Marzotto, con sede sociale in Valdarno ed uffici di Salerno, è prolungata al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.P.A., in Potenza, contrada Gallitello, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnata nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 4 luglio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 dicembre 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico Vetraria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Italtubi, con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 5 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 20 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985, è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polycips, in Potenza, presso avv. Donato Coviello, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. F.lli Quinto & Manfredi di Matera, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda De Lieto impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nel comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla FAR - Fabbrica abruzzese radiatori di Chieti Scalo, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta di San Giorgio Ionico (Taranto), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf, di Magliano dei Marsi (L'Aquila), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Sarmetal con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 5 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 20 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985, è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 20 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 20 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2237)

Approvazione del nuovo regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica.

Si comunica che con decreto ministeriale 4 aprile 1985 è stata approvata la delibera in data 13 ottobre 1984 con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ha adottato il nuovo regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

(2336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

glottologia;
filosofia morale (biennale).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto ecclesiastico.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medioevale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2263)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero

Con decreto ministeriale dell'11 aprile 1985 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), in Roma.

(2311)

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazione di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 18 aprile 1985, la Banca Popolare Sud Puglia - Soc. coop. a r.l., in Matino (Lecce), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2335)

MINISTERO DEL TESORO

N. 81

Corso dei cambi del 26 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	2011,500	2011,500	2012,80	2011,500	—	2012,60	2013,700	2011,500	2011,500	—
Marco germanico .	638,450	638,450	638,50	638,450	—	638,22	638 —	633,450	638,450	—
Franco francese	209,910	209,910	209,75	209,910	—	209,66	209,420	209,910	209,910	—
Fiorino olandese : .	566,870	566,870	564 —	566,870	—	566,18	565,500	566,870	566,870	—
Franco belga . .	31,769	31,769	31,73	31,769	—	31,76	31,770	31,769	31,769	—
Lira sterlina	2417,100	2417,100	2416 —	2417,100	—	2416,80	2416,500	2417,100	2417,100	—
Lira irlandese . .	2003 —	2003 —	2000 —	2003 —	—	2001,20	1999,400	2003 —	2003 —	—
Corona danese . . .	177,650	177,650	177,25	177,650	—	178,74	177,640	177,650	177,650	—
Dracma	14,750	14,750	14,68	14,750	—	—	14,670	14,750	14,750	—
E.C.U.	1426,500	1426,500	1422,75	1426,500	—	1427,50	1428,500	1426,500	1426,500	—
Dollaro canadese	1476,500	1476,500	1472 —	1476,500	—	1475,75	1475 —	1476,500	1476,500	—
Yen giapponese . . .	7,968	7,968	7,97	7,968	—	7,96	7,969	7,968	7,968	—
Franco svizzero	765 —	765 —	765 —	765 —	—	764,70	764,200	765 —	765 —	—
Scellino austriaco . .	91 —	91 —	90,83	91 —	—	91 —	91 —	91 —	91 —	—
Corona norvegese . .	222,250	222,250	221,60	222,250	—	222,17	222,100	222,250	222,250	—
Corona svedese . . .	221,300	221,300	221 —	221,300	—	221,15	221 —	221,300	221,300	—
FIM	306,200	306,200	306,50	306,200	—	306,30	306,400	306,200	306,200	—
Escudo portoghese . .	11,330	11,330	11,40	11,330	—	11,32	11,320	11,330	11,330	—
Peseta spagnola . .	11,438	11,438	11,41	11,438	—	11,43	11,431	11,438	11,438	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2012,600
Marco germanico . . .	638,225
Franco francese . . .	209,665
Fiorino olandese . . .	566,185
Franco belga	31,769
Lira sterlina	2416,800
Lira irlandese	2001,200
Corona danese	177,645
Dracma	14,710
E.C.U. . . .	1427,500
Dollaro canadese	1475,750
Yen giapponese .	7,968
Franco svizzero . .	764,600
Scellino austriaco . . .	91 —
Corona norvegese .	222,175
Corona svedese . .	221,150
FIM	306,300
Escudo portoghese .	11,325
Peseta spagnola . . .	11,436

Media dei titoli del 26 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86 .	95,450
» 6 % » » 1972-87 .	92,950
» 9 % » » 1975-90 .	92,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,500
» 10 % » » 1977-92 .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,650
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 8-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,600
» » » » 1-10-1982/86 .	101,900
» » » » 1-11-1982/86 .	102,300
» » » » 1-12-1982/86	102,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,650
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,575
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,650
» » » » 1-10-1983/86 .	100,575
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,700
» » » » 1- 3-1983/87	102,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,275
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,250
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,075
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,925
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,850
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,800
» » » » 1-11-1983/88 . .	104 —
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,800
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,300
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,750
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,850
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,950
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,750
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,075
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,075
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,550
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,450
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,075
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985 .	100,300
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,925
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,125
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50 %	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1991 —	1991 —	1991 —	1991 —	—	1991 —	1991 —	1991 —	1991 —	1991 —
Marco germanico .	638,260	638,260	639,50	638,260	—	635,20	638,350	638,260	638,260	638,26
Franco francese .	209,120	209,120	209,85	209,120	—	209,55	209,380	209,120	209,120	209,12
Fiorino olandese .	564,650	564,650	564,50	564,650	—	566,20	564 —	564,650	564,650	564,25
Franco belga .	31,717	31,717	31,73	31,717	—	31,76	31,722	31,717	31,717	31,71
Lira sterlina .	2443,500	2443,500	2441 —	2443,500	—	2440,75	2443,500	2443,500	2443,500	2443,50
Lira irlandese .	1994,500	1994,500	1999 —	1994,500	—	2001,25	1993,500	1994,500	1994,500	—
Corona danese .	176,830	176,830	177,25	176,830	—	177,65	176,860	176,830	176,830	176,83
Dracma .	14,645	14,645	14,68	14,645	—	—	14,640	14,645	14,645	—
E.C.U.	1427,600	1427,600	1428,50	1427,600	—	1427,50	1428 —	1427,600	1427,600	1427,60
Dollaro canadese .	1452,500	1452,500	1458 —	1452,500	—	1454,70	1454,100	1452,500	1452,500	1452,50
Yen giapponese .	7,884	7,884	7,9050	7,884	—	7,95	7,885	7,884	7,884	7,88
Franco svizzero	759,600	759,600	762,15	759,600	—	759,55	759,750	759,600	759,690	759,60
Scellino austriaco .	90,800	90,800	90,95	90,800	—	91,05	90,755	90,800	90,800	90,80
Corona norvegese . .	220,960	220,960	221,60	220,960	—	222,20	221 —	220,960	220,960	220,96
Corona svedese . .	220,130	220,130	220,50	220,130	—	220,20	220,130	220,130	220,130	220,13
FIM	305,700	305,700	306,60	305,700	—	306,35	305,700	305,700	305,700	—
Escudo portoghese .	11,330	11,330	11,30	11,330	—	—	11,282	11,330	11,330	11,33
Peseta spagnola . . .	11,399	11,399	11,43	11,399	—	11,45	11,404	11,399	11,399	11,39

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1991 —
Marco germanico . .	638,305
Franco francese .	209,250
Fiorino olandese . . .	564,325
Franco belga	31,719
Lira sterlina	2443,500
Lira irlandese . . .	1994 —
Corona danese	176,845
Dracma	14,642
E.C.U.	1427,800
Dollaro canadese . . .	1453,300
Yen giapponese . . .	7,884
Franco svizzero .	759,675
Scellino austriaco . . .	90,777
Corona norvegese . . .	220,980
Corona svedese .	220,130
FIM . . .	305,700
Escudo portoghese .	11,306
Peseta spagnola	11,401

Media dei titoli del 29 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,400
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86	95,950
» 6 % » » 1972-87	92,950
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	99,950
» » » » 1- 1-1982/86	101,150
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	102,250
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,675
» » » » 1-11-1982/86	102,250
» » » » 1-12-1982/86	102,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	102,450
» » » » 1- 2-1983/87	102,575
» » » » 1- 3-1983/87	102,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,400
» » » » 1- 5-1983/87	102,200
» » » » 1- 6-1983/87	102,300
» » » » 1-11-1983/87	101,250
» » » » 1-12-1983/87	101,250
» » » » 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,775
» » » » 1-10-1983/88	102,675
» » » » 1-11-1983/88	104,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,675
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	101,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,875
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,500
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,350
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101,050
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985	100,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	105,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 30 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1975 —	1975 —	1975,10	1975 —	—	1975 —	1975 —	1975 —	1975 —	—
Marco germanico . .	638,800	638,800	639,10	638,800	—	638,72	638,640	638,800	638,800	—
Franco francese . .	209,810	209,810	210 —	209,810	—	209,83	209,850	209,810	209,810	—
Fiorino olandese . .	565,690	565,690	565,50	565,690	—	565,72	565,750	565,690	565,690	—
Franco belga . . .	31,720	31,720	31,75	31,720	—	31,72	31,720	31,720	31,720	—
Lira sterlina	2458,700	2458,700	2459 —	2458,700	—	2459,10	2459,500	2458,700	2458,700	—
Lira irlandese . . .	1996,300	1996,300	1999 —	1996,300	—	1997,40	1998,500	1996,300	1996,300	—
Corona danese . .	177 —	177 —	177,30	177 —	—	177,10	177,200	177 —	177 —	—
Dracma	14,651	14,651	14,55	14,651	—	—	14,640	14,651	14,651	—
E.C.U. . .	1432 —	1432 —	1428,50	1432 —	—	1431,50	1431 —	1432 —	1432 —	—
Dollaro canadese . . .	1444 —	1444 —	1445 —	1444 —	—	1444,25	1444,500	1444 —	1444 —	—
Yen giapponese . . .	7,858	7,858	7,905	7,858	—	7,86	7,867	7,858	7,858	—
Franco svizzero . . .	762,200	762,200	763,50	762,200	—	762,25	763,500	762,200	762,200	—
Scellino austriaco . . .	90,950	90,950	91 —	90,950	—	90,92	90,890	90,950	90,950	—
Corona norvegese . .	221,800	221,800	221,40	221,800	—	221,80	221,800	221,800	221,800	—
Corona svedese	219,930	219,930	219,75	219,930	—	219,66	219,600	219,930	219,930	—
FIM .	305,950	305,950	306 —	305,950	—	306,05	306,150	305,950	305,950	—
Escudo portoghese . .	11,230	11,230	11,30	11,230	—	11,25	11,282	11,230	11,230	—
Peseta spagnola	11,435	11,435	11,43	11,435	—	11,43	11,431	11,435	11,435	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1975 —
Marco germanico	638,720
Franco francese	209,830
Fiorino olandese .	565,720
Franco belga .	31,720
Lira sterlina . . .	2459,100
Lira irlandese . .	1997,400
Corona danese	177,100
Dracma . .	14,645
E.C.U. . .	1431,500
Dollaro canadese . .	1444,250
Yen giapponese . . .	7,862
Franco svizzero .	762,850
Scellino austriaco . .	90,920
Corona norvegese .	221,800
Corona svedese .	219,765
FIM	306,050
Escudo portoghese .	11,256
Peseta spagnola .	11,433

Media dei titoli del 30 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,150
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	92,950
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,200
» » » » 1- 3-1982/86	101,850
» » » » 1- 5-1982/86	102,300
» » » » 1- 6-1982/86	102,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1-10-1982/86	101,650
» » » » 1-11-1982/86	102,350
» » » » 1-12-1982/86	102,750
» » » » 1- 7-1983/86	100,650
» » » » 1- 8-1983/86	100,700
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1- 1-1983/87	102,275
» » » » 1- 2-1983/87	102,750
» » » » 1- 3-1983/87	102,375
» » » » 1- 4-1983/87	102,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,450
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	101,250
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,775
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,700
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,850
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,250
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985	100,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,150
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,300
» » » » 1983/90 11,50 %	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni alla ordinanza n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 concernente la individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 536/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 concernente la individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visto l'ordine del giorno n. 9.1151.2 approvato dal Senato nella seduta del 5 marzo 1985 con il quale si impegna il Governo a dichiarare danneggiati dal terremoto anche i comuni colpiti con intensità tra il V ed il VI grado della scala Mercalli;

Vista la nota n. 108/OO.PP./COL. del 20 aprile 1985 con la quale il servizio opere pubbliche di questo dipartimento comunica l'elenco dei comuni che, in base all'indagine macrosismica effettuata dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, sono stati classificati con intensità V/VI grado della scala Mercalli;

Ravvisata la necessità di conformarsi all'ordine del giorno del Parlamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

In aggiunta ai comuni indicati nell'ordinanza n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, sono considerati danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 i seguenti comuni:

Provincia di Caserta:

Cancello ed Arnone
Falciano del Massico
Pastorano
Rocchetta e Croce

Provincia di Chieti:

Altino
Casoli
Vacri

Provincia di Isernia:

Cantalupo nel Sannio
Chiauci
Pietrabbondante
Poggio Sannita
S. Maria del Molise

Provincia di Frosinone:

Fontana Liri

Provincia di L'Aquila:

Acciano
Castelvecchio Subequo
Gagliano Aterno
Goriano Sicoli
Molina Aterno
Secinaro

Provincia di Pescara:

Pescosansonesco

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2366)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collaboratore

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collaboratore della Camera dei deputati, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso l'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta (storia): lunedì 20 maggio 1985, ore 9;
seconda prova scritta (ordinamento costituzionale e cultura generale): martedì 21 maggio 1985, alle ore 9.

Alle suddette prove sono ammessi i candidati che hanno superato la prova selettiva di dattilografia con un punteggio non inferiore a 21/30.

Si avverte che non sarà consentito introdurre nell'aula dell'esame libri, giornali o appunti.

(2341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(2274)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, 16126 Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, 16126 Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia umana normale (oggi istituto di anatomia umana) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, 16126 Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2275)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica e in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori della scienza e dei curatori degli orto botanici (settima qualifica funzionale) presso il museo di geologia e paleontologia (G. Capellini della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze geologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di qualifica per segretaria di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica organica (per le esigenze della cattedra di chimica superiore) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . posti 1
istituto di clinica neurologica . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora, con un'unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di tecnologie chimiche speciali . . . posti 1
dipartimento di fisica . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora, con un'unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2273)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di magistero, via Ofelia, angolo via Fabio Filzi, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 21 maggio 1985, ore 9.

(2342)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica fissate per il 2 e 3 maggio 1985, come da pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1985, sono rinviate.

La nuova data di effettuazione delle citate prove scritte verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1985.

(2376)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 11.

Modifica di alcune disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, recante: « Norme per l'attuazione dei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 14 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, la locuzione « entro tre anni » è sostituita dalla locuzione « entro cinque anni ».

Art. 2.

L'art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n 79, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 22 saranno corrisposti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura e di incubazione nonché delle connesse strutture aziendali per la conservazione di attrezzature e di mangimi e di quelle necessarie per la conservazione, la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni;

b) sistemazione e miglioramento degli impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, depurazione e stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'acquacoltura;

c) costruzione di impianti per la riproduzione e selezione delle specie suscettibili di allevamento in acqua dolce e salmastra;

d) acquisto di macchinari ed attrezzature per gli impianti di cui ai punti precedenti ».

Art. 3.

L'art. 25 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, come modificato ed integrato dall'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. — I contributi di cui al precedente art. 24 potranno essere corrisposti nelle seguenti percentuali:

1) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile a favore di cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole e associazioni di produttori;

2) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile a favore di imprenditori singoli od associati, ancorché non iscritti all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

3) fino ad un massimo del 35 per cento della spesa ammissibile a favore di società esercenti l'agricoltura e/o l'acquacoltura.

I contributi di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente sono aumentati del 10 % per le zone classificate montane.

I contributi di cui al precedente primo comma non potranno superare l'importo di lire 300 milioni per i soggetti di cui al punto 1); lire 250 milioni per i soggetti di cui al punto 2) e lire 150 milioni per i soggetti di cui al punto 3).

I contributi di cui ai precedenti commi possono aggiungersi alle provvidenze accordate dalla Comunità economica europea, in base ai regolamenti della stessa e nei limiti previsti dai medesimi e possono essere concessi anche se le opere siano iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in epoca posteriore alla data dell'avviso di ricevimento della domanda da parte della commissione della Comunità ».

Art. 4.

In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, non è richiesta per la realizzazione o l'ampliamento di impianti di acquacoltura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 marzo 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 12.

Modifica della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, concernente interventi per il settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 14 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, è così sostituito:

« Art. 3. — L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la formazione e l'ampliamento delle aziende di coltivatori diretti, sia attraverso l'acquisto di fondi rustici sia attraverso l'acquisto di soli fabbricati e relative pertinenze utili all'ampliamento delle aziende stesse.

L'Ente opererà in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme dovute dai beneficiari a titolo di ammortamento verranno corrisposte dagli stessi all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che le riverserà alla sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, affinché vengano reimpiegate secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della precitata legge regionale ».

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7505 con la denominazione: « Contributo straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la formazione e l'ampliamento di aziende di coltivatori diretti » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7405 del precitato stato di previsione, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore all'agricoltura n. 9 del 21 gennaio 1985.

Sul precitato cap. 7505 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 marzo 1985

BIASUTTI

(1817)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1985, n. 3.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1985, già autorizzato con la legge regionale 31 dicembre 1984, n. 37, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 31 marzo 1985.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1985, n. 4.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fino alla definizione dei piani pluriennali, gli obiettivi generali della formazione professionale sono fissati in una nota di specializzazione che fa parte integrante del piano annuale e che viene approvata con le stesse modalità del piano medesimo ».

Art. 2.

Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, le seguenti attività:

a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;

b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, sempreché già ammessi al contributo comunitario;

c) corsi di formazione professionale agricola strettamente legati alla stagionalità delle colture.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *a*) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *c*) si adottano, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Per l'anno formativo 1984-85, le procedure previste dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti.

Art. 3.

Per l'anno formativo 1984-85 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all'assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, o stabiliti dal regolamento di esecuzione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell'assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1984-85.

Per le convenzioni previste dal primo comma dell'art. 9 della predetta legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l'anno formativo 1984-85, valgono i limiti massimali retributivi già fissati dalla giunta regionale con propria delibera n. 11-124 del 3 marzo 1983.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1985

MELIS

(1916)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- *presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.*

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 *pagine o frazione*	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851040) **L. 500**